



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE
Viabilità Metropolitana

ORDINANZA n. 54/2025

OGGETTO: Ordinanza di limitazione al transito con limite di velocità di 30 km/h lungo la Strada Provinciale n. 58 di Valdina nel tratto tra il km 0+550 ed il km 0+680, ricadente nel territorio del Comune di Valdina.

ALLA PREFETTURA DI MESSINA

protocollo.prefme@pec.interno.it

ALLA QUESTURA DI MESSINA

dipps154.00F0@pecps.poliziadistato.it

COMUNE di VALDINA

protocollo@pec.comune.valdina.me.it

CARABINIERI COMPAGNIA DI MILAZZO

tme22926@pec.carabinieri.it

CARABINIERI STAZIONE DI VALDINA

tme27740@pec.carabinieri.it

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MILAZZO

com.messina@cert.vigilfuoco.it

POLIZIA STRADALE di MILAZZO

dipps145.5200@pecps.poliziadistato.it

GENIO CIVILE MESSINA

geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it

**ASS. REG. Infrastr. e della Mobilità – Dipart. Reg. delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti di PALERMO**

assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

COORD. 118 OSP. PAPARDO MESSINA

protocollo@pec-aopapardo.it

UFFICIO COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI SEDE

com.istituzionale@cittametropolitana.me.it

POLIZIA METROPOLITANA di MESSINA SEDE

poliziaprovinciale@cittametropolitana.me.it

SERVIZIO di PROTEZIONE CIVILE SEDE

protezionecivile@cittametropolitana.me.it

ALL'UFFICIO LEGALE SEDE

ufficiolegale@cittametropolitana.me.it

AGENZIA RADIO TRAFFIC S.p.A. MILANO

servizi@radiotraffic.it

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza si trasmette Ordinanza di al transito con limite di velocità di 30 km/h lungo la Strada Provinciale n. 58 di Valdina nel tratto tra il km 0+550 ed il km 0+680, ricadente nel territorio del Comune di Valdina.



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

Ordinanza N. 54 del 09/10/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE AL TRANSITO CON LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 58 DI VALDINA NEL TRATTO TRA IL KM 0+550 ED IL KM 0+680, RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDINA.

PREMESSO CHE

- l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Valdina con nota prot. n. 9155 del 01/10/2025, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 40508 del 01/10/2025, ha comunicato l'esistenza di criticità lungo la S.P. 58 Valdina in Contrada "Sullepene";
- è stata eseguito apposito sopralluogo in data 02/10/2025, in contraddittorio con i rappresentanti della locale Polizia Municipale;
- con nota prot. n. 9278 del 03/10/2025, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 41018 del 06/10/2025, il Comune di Valdina, a seguito di sopralluogo in presenza di un geologo, ha comunicato *"che, in atto, non sussistono criticità tali da ritenere vi siano pericoli per la pubblica incolumità tenuto conto che la sede stradale non appare interessata da cedimenti o movimenti franosi. Si rilevano esclusivamente piccole fessurazioni e deformazioni del manto stradale per i quali si ritiene che un'adeguata collocazione di segnaletica verticale e limitazione della velocità di percorrenza nel tratto interessato dalle predette problematiche possano garantire la circolazione stradale in sicurezza"*;

CONSIDERATO di poter condividere le conclusioni di quest'ultima nota e, pertanto, necessita la limitazione della velocità a 30 km/h, nel tratto interessato della S.P. 58 di Valdina;

VISTI :

- il D.L. 30.04.1992 n. 285 ed il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- l'art. 6, comma 4 lett. a) e b), del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Il sottoscritto dott. Biagio Privitera, Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana" di questa Città Metropolitana,

ORDINA

LA LIMITAZIONE DI VELOCITÀ A 30 KM/H, LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 58 DI VALDINA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 0+550 ED IL KM 0+680, RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDINA.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l'apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs. n° 285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 a cura del Comune di Valdina e del Servizio Manutenzione Stradale Zona Omogenea Tirrenica – Eolie di questo Ente.

AFFIDA

Agli organi di Polizia Metropolitana, alla Polizia Municipale ed a quanti altri spetta secondo la vigente legislazione, il controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

che i contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge;
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi degli dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione) o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni decorrenza rispettivamente dall'apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Privitera Biagio Ugo Maria / InfoCamere
S.C.p.A.
(firmato digitalmente)